

REGOLAMENTO MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA PER LE CONTROVERSIE FAMILIARI

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è applicabile:

1. alla mediazione familiare, esperita con il supporto di un mediatore familiare in possesso di certificazione rilasciata ex legge 4/2013, quale procedura alternativa alle controversie attinenti la gestione dei conflitti familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per:
a) la gestione de conflitto nella coppia; b) qualsiasi tipo di conflitto parentale; c) la separazione tra i coniugi; d) divorzio congiunto; e) affido condiviso; f) gestione procedimenti di volontaria giurisdizione, alle quali le parti possono accedere sia su invito del Giudice e sia su iniziativa di taluna o di entrambe le parti; g) accordi prematrimoniali;
2. alla procedura diretta alla redazione di un parere redatto da un esperto-mediatore, relativo alla equa composizione di un conflitto familiare. La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento si attiva mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria della Mediatori Professionisti Roma Srl (d'ora innanzi MPR). La domanda può essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo che contenga:

- i dati identificativi delle parti;
- la sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- l'oggetto della domanda;
- i dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

Il deposito della domanda, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento.

ARTICOLO 3 – LA SEGRETERIA

Coloro che operano presso la Segreteria sono soggetti imparziali. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nella MPR srl o comunque nell'ambito del procedimento è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo, anche informatico, per ogni procedimento in materia familiare, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il professionista designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

Il professionista fissa il primo incontro informativo con le parti e annota la domanda nell'apposito registro.

ARTICOLO 4 – LA MEDIAZIONE FAMILIARE

a) Attivazione della procedura

Per l'attivazione del procedimento per le controversie familiari ci si riporta all'art. 2 del presente Regolamento. La procedura viene esperita da un professionista e si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

b) Procedimento

Il professionista fissa il primo incontro tra le parti, non ponendo in essere decisioni relative alla controversia, ma aiutando le parti nel trovare un accordo soddisfacente per la ricomposizione della lite, durante gli incontri successivi.

c) Requisiti del mediatore

Possono essere nominati mediatori familiari quanti in possesso di un attestato di qualità reso ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

I mediatori familiari per la procedura di mediazione familiare vengo individuati tra gli iscritti nell'Elenco tenuto presso la MPR srl. Si specifica che tutti i mediatori familiari della MPR srl sono in possesso di attestato rilasciato dagli organismi accreditati. In ogni caso, l'iscrizione nell'Elenco è subordinata ad una valutazione

del candidato in possesso della qualifica suindicata. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, previste da specifiche norme di legge, e, se designato, deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d'opera o del servizio.

d) Partecipazione degli avvocati

Le parti possono partecipare al procedimento anche con l'assistenza di un consulente.

ARTICOLO 6 – RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento di mediazione non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento medesimo. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo diverso consenso del dichiarante o di colui dal quale le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale della Segreteria sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

ARTICOLO 7 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

Al termine del procedimento, il mediatore e/o esperto fissa un incontro per la redazione dell'accordo.

Il procedimento si considera concluso quando:

1. le parti raggiungono un accordo amichevole oppure la parte o quelle partecipanti al procedimento di mediazione aderiscono alla proposta formulata dal professionista;
2. le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal professionista;
3. le parti non raggiungono un accordo.

Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal professionista, che certifica l'autografia o l'impossibilità a sottoscrivere di una o più delle medesime o la mancata partecipazione di queste all'incontro.

Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti che hanno partecipato alle sedute, previa richiesta, mentre l'originale sarà conservato presso la MPR srl.

Al termine del procedimento il professionista consegnerà ad ogni parte la scheda di valutazione del servizio che dalle stesse dovrà essere compilata e sottoscritta.